

STATUTI

ASSOCIAZIONE SVIZZERA REGIA E SCENEGGIATURA FILM (ARF/FDS)

I. Nome, Scopi

Art. 1

L'Associazione svizzera regia e sceneggiatura film (già Associazione svizzera delle realizzatrici e dei realizzatori di film) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. del CC. È stata fondata a Ginevra il 9 ottobre 1962. Sede legale dell'associazione è il luogo dove è domiciliato il segretariato generale o il segretariato amministrativo se questo esiste.

Art. 2 Scopi

L'associazione ha per scopo la promozione del cinema svizzero indipendente e della diversità culturale cinematografica svizzera, e di difendere gli interessi professionali dei suoi membri.

Art. 3 Attività

L'associazione sostiene e partecipa alle attività di promozione e di sviluppo della creazione cinematografica svizzera e del cinema in Svizzera; cerca di suscitare l'interesse del pubblico per il cinema svizzero e i suoi problemi; si adopera per rafforzare la collaborazione e l'aiuto reciproco fra i suoi membri; incoraggia l'accesso alla professione; e rappresenta e difende gli interessi professionali dei suoi membri.

II. Membri dell'Associazione

Art. 4 Membri ordinari

Tutte le persone fisiche professionalmente attive come autrici o autori di opere cinematografiche, registi o sceneggiatori, e che si sforzano di dare alle loro opere una espressione personale, possono chiedere l'ammissione all'associazione. Almeno uno dei loro film deve essere stato presentato al pubblico. Le richieste di ammissione vanno indirizzate al comitato. Sull'ammissione dei nuovi membri decide l'assemblea generale. L'assemblea generale può incaricare il comitato di invitare determinate personalità ad aderire all'ARF. Nel caso di una accettazione, queste personalità sono da considerare ammesse. I membri che hanno raggiunto l'età del pensionamento sono esonerati dal pagamento della quota sociale. I membri hanno il diritto di partecipare alle sedute del comitato.

Art. 5 Membri onorari

Il comitato può proporre la nomina di membri onorari dell'ARF. Sulle proposte decide l'assemblea generale. I membri d'onore sono esentati dal pagamento della quota sociale.

Art. 6 Membri sostenitori

Il comitato può proporre di accordare la qualità di membri sostenitori a persone disposte ad apportare all'ARF un sostegno ideale o materiale. La decisione spetta all'assemblea generale. La qualità sostenitori può essere accordata sia alle persone fisiche che giuridiche. I sostenitori vengono informati sulle attività dell'associazione e invitati all'assemblea generale ordinaria senza avere il diritto di voto

Art. 6bis Membri associati

Le persone giuridiche che esercitano una attività nel campo della produzione cinematografica possono essere ammesse come membri associati, a condizione che almeno uno dei loro soci sia membro ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5. L'assemblea generale decide l'ammissione su proposta del comitato. I membri associati sono esentati dal pagamento della quota sociale. Vengono invitati all'assemblea generale senza diritto di voto. L'affiliazione si estingue al momento in cui nessun socio è più membro ordinario od onorario dell'ARF/FDS.

Art. 7 Difesa degli interessi

I membri si impegnano a difendere sia gli interessi del cinema svizzero nel suo insieme che gli interessi specifici dell'ARF e dei suoi membri.

Art. 8 Responsabilità

Per i debiti sociali garantisce esclusivamente il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 9 Dimissioni

Ogni membro può dare le dimissioni per la fine dell'anno civile con un preavviso di tre mesi. Le dimissioni vanno inoltrate in forma scritta e indirizzate al comitato.

Art. 10 Espulsione

Su richiesta del comitato, l'assemblea generale può espellere un membro dall'associazione. La richiesta con le motivazioni del comitato deve essere recapitata al membro interessato almeno 1 mese prima dell'assemblea generale. Il comitato può radiare quei membri che non hanno pagato le quote sociali per gli ultimi due anni e che non hanno reagito ai richiami loro inviati.

III. Organizzazione**Art. 11 Organi**

Gli organi dell'associazione sono :

- a) l'assemblea generale
- b) il comitato
- c) i revisori
- d) i gruppi di interesse

Art. 12 Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria dei membri è convocata una volta all'anno, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio precedente. La convocazione deve essere inviata ai membri per iscritto almeno 15 giorni prima della data prevista.

Art. 13 Assemblea generale straordinaria

In caso di necessità, il comitato può convocare una assemblea generale straordinaria. Una tale assemblea può essere convocata anche su richiesta di un quinto dei membri, o dai revisori dei conti. La convocazione deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo.

Art. 14 Decisioni

Quorum : Le decisioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Voto: Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti. Fa eccezione la decisione di sciogliere l'associazione.

Diritto di voto: Ogni membro dell'associazione dispone di un voto. Un membro può rappresentarne al massimo un'altro se dispone di una delega scritta. In caso di uguaglianza dei voti, la decisione spetta al presidente.

Art. 15 Competenze dell'assemblea generale

Relazioni: L'assemblea generale approva il rapporto di gestione e il consuntivo, e dà scarico agli organi competenti.

Politica dell'associazione: L'assemblea generale definisce le linee generali della politica dell'associazione e prende le decisioni di fondo.

Elezioni: L'assemblea generale elegge il comitato, il presidente, il segretario generale, due revisori dei conti e i membri delle commissioni permanenti. La durata dei mandati è di un anno, a meno che si tratti di una delega in organi il cui mandato dura più a lungo. La rielezione è possibile senza limiti di durata.

Modifica degli statuti: Tutte le proposte di modifica degli statuti devono venir presentate per iscritto entro un termine ragionevole, fissato dal comitato, per poter essere inviate ai membri almeno tre giorni prima dell'assemblea generale.

Fissazione delle quote sociali: Su proposta del comitato, l'assemblea generale decide sulla natura e sull'ammontare delle quote sociali dei membri ordinari e sostenitori per l'anno successivo.

Art. 16 Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione può venir deciso solo da una assemblea convocata specialmente a questo scopo. La decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Art. 17 Comitato

Il comitato si compone di almeno cinque membri. Si costituisce in maniera autonoma. Il comitato si occupa degli affari correnti, sorveglia l'evoluzione degli avvenimenti e prende le iniziative che si rendono necessarie. L'associazione viene rappresentata di fronte a terzi dalla firma congiunta di due membri del comitato.

Art. 18 Gruppi d'interesse

L'assemblea generale può attribuire lo statuto di « gruppi di interesse ARF » a gruppi di membri confrontati a situazioni specifiche. Anche persone non membre dell'ARF possono partecipare al lavoro dei gruppi di interesse. I gruppi di interesse si costituiscono autonomamente nell'ambito delle decisioni dell'assemblea generale. Hanno il diritto di avanzare delle proposte a tutti gli organi dell'associazione. Devono venir consultati dal comitato sulle questioni che li riguardano particolarmente. I gruppi di interesse si rivolgono all'opinione pubblica in loro nome e non a nome dell'associazione. L'ARF sostiene i gruppi di interesse nell'ambito delle proprie possibilità. Il comitato decide sull'ammontare del sostegno finanziario da attribuire ai gruppi di interesse.

IV. Finanze, Conti e Organi di controllo

Art. 19 Entrate

L'associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le tasse sociali dei propri membri
- b) donazioni, sovvenzioni e legati

Art. 20 Conti

La chiusura dell'esercizio contabile dell'associazione è fissata al 31 dicembre. Con la convocazione all'assemblea generale, i membri ricevono i conti annuali e il bilancio. Ogni membro può consultare la contabilità.

Art. 21 Organi di controllo

I revisori non possono far parte del comitato. Non devono necessariamente essere membri dell'associazione. Almeno una volta all'anno, i revisori controllano la contabilità e redigono il rapporto di revisione. Nel corso dell'assemblea generale il rapporto dei revisori deve venir letto ai membri.

V. Scioglimento

Art. 22 Scioglimento

In caso di scioglimento, un eventuale saldo attivo verrà versato ad una istituzione che persegue i medesimi obiettivi dell'associazione.

I presenti statuti sono stati adottati nel corso dell'assemblea generale del 9 ottobre 1962 e modificati il 14 marzo 1970 e il 1 giugno 1985.

Il nome in tedesco è stato cambiato dall'assemblea generale straordinaria del 24 gennaio 1998 e completato il 9 giugno 2001.

L'8 maggio 2004 sono stati cambiati i nomi in francese e in italiano e l'art. 6bis "Membri associati".